

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1



# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 18 luglio 1962

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-381  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962 n. 814.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane produttrici di terraglie e ceramiche della zona di Vicopisano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 815.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle provincie di Bari, Catanzaro, Cosenza, Lecce, Messina, Perugia, Reggio Calabria, Terni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 816.

Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori dipendenti dagli stabilimenti balneari delle provincie di Brindisi, Imperia, Napoli e dagli stabilimenti balneari e colonie della provincia di Savona.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 817.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese per le confezioni in serie delle provincie di Milano, Napoli e Teramo.

# CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 28 LUGLIO 1959 PER I DIPENDENTI DA STABILIMENTI BALNEARI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

L'anno 1959, il giorno 28 del mese di luglio, presso l'Unione Commercianti di Imperia,

tra

l'UNIONE COMMERCANTI della Provincia di Imperia, rappresentata nelle persone dei sigg. *Manlio Zaccarini* e *Giulio Fabiani*, all'uopo delegati dalla categoria,

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, rappresentata nella persona del sig. *Giovanni Giacomelli*,

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE della C.I.S.L., rappresentata dal Segretario Provinciale *Carlo Lami*,

si è stipulato il seguente contratto provinciale per dipendenti da stabilimenti balneari.

## Art. 1.

### CLASSIFICA DEL PERSONALE

In base alle consuetudini ed alle esigenze locali, le qualifiche del personale vengono così stabilite:

*Personale impiegatizio*: sono considerati impiegati a tutti gli effetti i prestatori d'opera che svolgono le mansioni di cassieri, contabili, custodi valori, dattilografi, addetti alla vendita biglietti, infermieri diplomati.

Il trattamento economico per la predetta categoria è quello previsto dal vigente contratto di lavoro del settore commercio della Provincia di Imperia.

*Personale non impiegatizio*: a) bagnino patentato, marinaio di salvataggio o soccorritore; b) aiuto bagnino od inserviente; c) inservienti donne addette alle cabine (bagnine).

## Art. 2.

### MANSIONI SPECIFICHE DEL PERSONALE DI SPIAGGIA

Il bagnino patentato o marinaio di salvataggio deve avere le seguenti mansioni:

1) sorvegliare i bagnanti e prestarsi all'opera di salvataggio;

2) riattare regolarmente la spiaggia e lo specchio acqueo antistante;

3) messa in opera ombrelloni, sedie, tavoli, salvagenti e loro ritiro;

4) sorveglianza, pulizia, varo e alaggio barche della clientela e dello stabilimento;

5) adoperarsi per la salvaguardia del materiale e delle barche in caso di mareggiata;

*L'aiuto bagnino od inserviente* deve aiutare il bagnino nella esplicazione della sua funzione, restando però esente dalla responsabilità del salvataggio. Ha inoltre il compito specifico della risciacquatura dei costumi, asciugamani, ecc., di proprietà dei clienti e dello stabilimento, dell'apertura e chiusura delle cabine, del riassetto, pulizia della cabine, terrazze, corridoi e servizi igienici. *Le inservienti (bagnine)* hanno eguale compito dell'aiuto bagnino.

## Art. 3.

### RETRIBUZIONI

La retribuzione del personale resta fissata nei seguenti minimi mensili:

	1° cat.	2° cat.	3° cat.	4° cat.
Bagnino patentato di salvataggio o soccorr.	50.000	48.000	44.000	41.000
Aiuto bagnino o inserviente . . . . .	44.000	42.000	39.000	35.000
Bagnina o inserviente donna . . . . .	33.000	32.000	29.000	27.000

Le retribuzioni di cui sopra saranno riferite ad un orario di lavoro di dieci ore giornaliere e trecento mensili, compresa la domenica, maggiorazione per detta, nonché relativi dodicesimi della gratifica natalizia.

Ad esse dovranno essere aggiunte le quote aggiornate della contingenza prevista per il settore commercio, e cioè: Bagnino patentato, marinaio di salvataggio o soccorritore, cat. D. 1; aiuto bagnino ed inserviente, cat. D. 2; bagnina od inserviente donna, cat. D. 3.

*Compenso lavoro straordinario*: per le ore lavorate in più oltre le dieci giornaliere verrà corrisposto un compenso orario (retribuzione mensile più contingenza, diviso 300) maggiorato del 30 %.

*Indennità maldormire*: in caso di pernottamento nello stabilimento, verrà corrisposta una indennità mensile di L. 5.000 (cinquemila).

*Compensi per lavori extra per conto dei clienti*: oltre alla retribuzione di cui sopra, per i servizi di posteggio, sedie a sdraio, ombrelloni di proprietà dei

clienti, tiraggio a custodia natanti, scuola di nuoto, accompagnamento clienti in barca, verrà corrisposto un compenso forfetario mensile di L. 3000 al personale incaricato, oppure in base ad accordi aziendali, potrà essere concordata la rinuncia al compenso dell'e L. 3000, lasciando facoltà al personale di spiaggia di richiedere ai Sigg. clienti un compenso forfetario per i servizi extra sopra menzionati. In tal caso detti servizi verranno svolti oltre le normali mansioni e subordinatamente alle esigenze del servizio di spiaggia.

Art. 4.

#### ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è di dieci ore giornaliere, e dovrà essere ripartito nel modo più adatto allo svolgimento regolare delle operazioni giornaliere per il migliore funzionamento dello stabilimento, senza limitazione di ore di lavoro. L'orario è fissato dalla Direzione dello stabilimento e per nessun motivo la spiaggia dovrà rimanere sprovvista di sorveglianza. In caso di superò delle dieci ore, le eccedenze verranno compensate come lavoro straordinario.

Art. 5.

#### ABBIGLIAMENTO

L'azienda è tenuta a dare in dotazione al bagnino all'inizio del rapporto di lavoro due canottiere ed un paio di calzoncini da bagno, e sostituirli in caso di comprovata necessità anche durante la stagione.

Il bagnino ha l'obbligo di indossarli durante le ore di servizio e di restituirli alla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 6.

Il presente contratto entra in vigore con la data del 1° ottobre 1959, ed avrà la durata di un anno, intendendosi automaticamente rinnovato di anno in anno se

non interviene una denuncia da una delle parti entro un mese prima della sua scadenza.

Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.

Art. 7.

#### COMMISSIONE PARITETICA

Le parti concordano di costituire una Commissione Paritetica di qualifica, composta da tre rappresentanti dei datori di lavoro, tre rappresentanti dei lavoratori, ed un membro con funzioni di presidente, di comune gradimento.

I compiti della Commissione sono i seguenti:

1) collaborare con gli organi competenti per la qualificazione o riqualificazione dei lavoratori addetti agli stabilimenti balneari;

2) dirimere le eventuali controversie sull'interpretazione delle norme commerciali.

Per il funzionamento degli organi previsti dal presente contratto, viene istituito, con decorrenza dal 1° ottobre 1959, un contributo dell'1% sulla retribuzione corrisposta dalle aziende del personale dipendente, di cui lo 0,50% a carico del datore di lavoro, e lo 0,50% a carico dei lavoratori.

Tale contributo sarà versato secondo le modalità che verranno stabilite dalle organizzazioni stipulanti, con accordo a parte.

Art. 8.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

La classificazione delle categorie degli stabilimenti balneari della Provincia agli effetti retributivi, come previsto dall'art. 3, verrà redatta entro 10 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto ad opera delle parti stipulanti, con il concorso delle parti competenti (Ufficio del Lavoro, Capitaneria di Porto, Commissario di spiaggia).

Visto, il *Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:  
SULLO

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 1° agosto 1962

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE, PRESSO IL MINISTERO DELLA GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

23 AGO. 1962

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 988.

**Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti da esercizi di ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina che abbiano non più di nove camere per alloggio, caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie ed ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande di cui all'articolo 86 della legge di P. S., negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi, laboratori di pasticceria delle provincie di Arezzo, Ascoli Piceno, Bergamo, Bologna, Brindisi, Cosenza, Imperia, La Spezia, Modena, Pisa, Rovigo e Teramo.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 989.

**Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri delle provincie di Bologna e Trapani.**

# CONTRATTO COLLETTIVO 15 LUGLIO 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 15 MAGGIO 1959, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA RISTORANTI, TRATTORIE ED ESERCIZI SIMILARI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

L'anno millenovecentocinquantanove, il 15 luglio, nella sede dell'Unione Commercianti della Provincia di Imperia.

t r a

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PUBBLICI ESERCIZI, rappresentata dai signori *Balzano Primo*, *MattiuZZi Mario* e *Piccardo dott. Ambrogio*, con l'assistenza dell'Unione Commercianti, in persona dei segretari *Manlio Zaccarini* e *Giulio Fabiani*

e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO E MENSA (FILAM), rappresentata dal suo Segretario Provinciale sig. *Giovanni Antonellini*, assistito dal sig. *Giuseppe Giacomelli* della C.G.I.L.

la FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI E AFFINI DELLA C.I.S.L., rappresentata dal Segretario Provinciale sig. *Ferretti Vasco*, assistito dai Segretari U.S.P. sigg.ri *Turconi Luigi* e *Lami Carlo*.

si è stipulato il seguente contratto integrativo provinciale al contratto nazionale per il personale dipendente da ristoranti, trattorie ed esercizi similari.

Art. 1.

### CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI

(art. 1 del C.C.N.L.)

La classificazione degli esercizi è quella stabilita dall'autorità competente e figurante sulla licenza.

Art. 2.

### CATEGORIE E QUALIFICHE

(art. 2 del C.C.N.L.)

Le qualifiche del personale sono quelle stabilite dall'art. 2 del C.C.N.L. e dalle tabelle salariali che fanno parte integrante del presente contratto integrativo.

Art. 3.

### COMMISSIONE PARITETICA E DI QUALIFICA

(art. 8 del C.C.N.L.)

Con riferimento all'art. 8 del C.C.N.L. la Commissione paritetica è costituita da 4 membri, dei quali una metà in rappresentanza dei datori di lavoro e l'altra metà in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, costituite nel presente accordo.

I rappresentanti dei lavoratori saranno designati in forma paritetica dalle due organizzazioni stipulanti.

La designazione dei membri dovrà essere fatta entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente accordo.

I datori di lavoro s'impegnano ad assumere il personale qualificato dalla Competente Commissione dando possibilmente la precedenza a quello locale.

Detta Commissione, in riferimento all'art. 108 del C.C.N.L., avrà anche il compito dell'arbitrato e del tentativo di amichevole componimento delle vertenze individuali e collettive che dovranno essere deferite a detta Commissione prima di ricorrere all'azione giudiziaria.

Art. 4.

### APPRENDISTATO

(art. 9 del C.C.N.L.)

Fermo restando quanto previsto dalla legge, si conferma che l'apprendista non può sostituirsi al lavoratore qualificato e non deve essere addetto a lavori di manovalanza.

Il numero degli apprendisti, in conformità dell'articolo 9 del C.C.N.L., viene stabilito secondo il rapporto di cui in appresso:

- 1 apprendista nelle aziende fino a tre dipendenti qualificati o familiari che svolgono mansioni analoghe;
- 2 apprendisti nelle aziende da 4 a 10 dipendenti;
- 3 apprendisti nelle aziende da 11 a 20 dipendenti;
- 4 apprendisti nelle aziende da 21 a 40 dipendenti;
- 6 apprendisti nelle aziende da 41 e più dipendenti.

## Art. 5.

**LAVORO NELLA PROTRAZIONE DELL'ORARIO DI CHIUSURA  
PER I LOCALI NON NOTTURNI**

(art. 22, C.C.N.L.)

Il lavoro notturno, da non considerarsi straordinario, ma esplicito durante la protrazione dell'orario normale di chiusura stabilito dalla Questura, verrà retribuito con la maggiorazione del 30 % sulla paga di fatto.

Tale maggiorazione non esclude quella dovuta per il lavoro straordinario ove il lavoro anzidetto venga prestato oltre l'orario normale di cui agli articoli 16 e 17 del C.C.N.L.

## Art. 6.

**STIPENDI E SALARI**

(artt. 44 e segg. del C.C.N.L.)

I minimi di stipendio o salario sono quelli fissati nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente contratto.

## Art. 7.

**PERCENTUALE DI SERVIZIO**

(art. 46 del C.C.N.L.)

La percentuale di servizio da applicare sul conto dei clienti e liquidata giornalmente è fissata nella seguente misura:

esercizi di categoria extra . . . . .	20 %
esercizi di prima categoria . . . . .	18 %
esercizi di seconda categoria . . . . .	16 %
esercizi di terza categoria . . . . .	14 %
esercizi di quarta categoria . . . . .	10 %
Bottiglierie e fiaschetterie . . . . .	12 %
Birrerie . . . . .	16 %
Bigliardi . . . . .	15 %

E' lasciata facoltà al lavoratore di concordare, all'atto dell'assunzione, negli esercizi di terza e quarta categoria il pagamento nella misura fissa anzichè a percentuale: in tal caso il salario concordato non dovrà mai essere inferiore a quello in vigore per il personale interno di pari categoria.

## Art. 8.

**RINFRESCHI E RICEVIMENTI**

(art. 47 del C.C.N.L.)

Per i servizi di rinfreschi e ricevimenti e per qualunque altro servizio affine di non meno di 10 persone, purchè abbiano tale caratteristica, la percentuale di servizio minima sarà quella in uso nel locale.

Invece della percentuale nei servizi suddetti potrà corrispondersi, previo accordo con il personale che vi prende parte, un compenso fisso nella seguente misura:

a) per un solo servizio la cui durata ininterrotta non superi le ore tre, L. 2.000 al primo cameriere e lire 1.500 al secondo cameriere;

b) per un solo servizio la cui durata ininterrotta superi le ore tre e non le cinque ore, L. 2.500 al primo cameriere e L. 2.000 al secondo cameriere.

c) per il servizio la cui durata ecceda le ore cinque e non le otto, lire 4.000 al primo cameriere e L. 3.000 al secondo cameriere.

Per i servizi che si svolgono durante le ore notturne, veglie e simili, dalle ore 22 alle 6 del mattino (almeno per la parte preminente del servizio) le tariffe sono aumentate del 25 %.

Per i capi servizio espressamente incaricati e con almeno quattro dipendenti le tariffe sono aumentate del 20 per cento.

Per i servizi fuori città, si stabilisce una maggiorazione del 20 % sulle tariffe stabilite, oltre le spese di trasporto normale, vitto e, qualora il servizio lo richieda, alloggio.

## Art. 9.

**INDENNITÀ DI CONTINGENZA E CALCOLO VITTO**

(art. 49 del C.C.N.L.)

Nella ipotesi che il personale fruisca di vitto a carico del datore di lavoro la normale indennità di contingenza verrà diminuita del 10 % se il lavoratore fruisce di un pasto giornaliero, del 20 % se fruisce di due pasti e del 25 % se fruisce anche dell'alloggio.

## Art. 10.

**SUDDIVISIONE DELLA PERCENTUALE DI SERVIZIO**

(art. 51 del C.C.N.L.)

La ripartizione della percentuale di servizio tra il personale tavoleggiante sarà effettuata come segue:

capo cameriere . . . . .	punti 12
chef trancheur e ai vini . . . . .	» 11
chef de rang e cameriere . . . . .	» 10
aiuto cameriere . . . . .	» 5
apprendista per il primo anno . . . . .	» 2
apprendista per il secondo anno . . . . .	» 3
apprendista per il terzo anno . . . . .	» 4

Ai capi camerieri o capi servizio sarà corrisposto oltre alla percentuale, una integrazione fissa mensile di L. 8.000, per gli esercizi extra e di L. 6.000, per le altre categorie a titolo di indennità logorio vestiario.

Il capo cameriere o capo servizio deve avere almeno quattro camerieri alle proprie dipendenze.

## Art. 11.

**PERSONALE EXTRA E DI SURROGA**

(art. 61 del C.C.N.L.)

Il personale extra o di rinforzo assunto per banchetti o per speciali servizi, sarà remunerato con la percentuale spettante per categoria di locale.

Detta percentuale sarà divisa tra i camerieri stabili e quelli di rinforzo. Se la parte spettante al personale di rinforzo dovesse risultare inferiore al compenso fisso (vedi art. 8) la differenza sarà pagata dal datore di lavoro.

## Art. 12.

**EQUIPARAZIONE CONVENZIONALE**

(artt. 52, 55 e 72 del C.C.N.L.)

Onde interpretare quanto previsto dagli articoli 52, 55 e 72 del C.C.N.L. ed in riferimento a quanto citato nel presente accordo, il personale tavoleggiante è convenzionalmente equiparato al personale interno della stessa categoria e cioè:

capo cameriere con conoscenza lingue estere =  
capo barista con conoscenza lingue estere;

capo cameriere = capo barista;

cameriere con conoscenza lingue estere = barista  
con conoscenza lingue estere;

cameriere unico = barista unico;

aiuto cameriere = aiuto barista.

## Art. 13.

**ESERCIZI DI STAGIONE**

(art. 90 del C.C.N.L.)

Con riferimento al primo comma dell'art. 90 del C.C.N.L.:

a) la retribuzione dovuta al personale assunto a tempo determinato, o comunque per la durata della stagione, deve essere maggiorata del:

40 % per ingaggio sino ad un mese;

30 % per ingaggio sino a due mesi;

20 % per l'intera stagione.

b) al personale percentualista degli esercizi stagionali verrà comunque garantito un salario non inferiore a quello percepito dal personale interno di pari qualifica, compresa la maggiorazione di cui al comma precedente.

Le suddette percentuali saranno calcolate sui minimi salariali in vigore per il personale assunto a tempo determinato, comprensivi della contingenza.

## Art. 14.

**LOCALI NOTTURNI**

(art. 95 e segg. del C.C.N.L.)

Al personale addetto ai locali notturni e retribuito a stipendio o salario fisso, verrà corrisposta una retribuzione maggiorata del 20 % rispetto a quella prevista per gli esercizi normali.

Nei dancing o comunque nei locali dove il cliente paga la prenotazione del tavolo, al personale tavoleggiante e quando questi effettua personalmente o a suo carico la pulizia e la messa a posto, spetta la percentuale di servizio anche sulla cifra della prenotazione.

## Art. 15.

**BUFFET DI STAZIONE**

Sugli incassi effettuati dai carrellisti di stazione verrà corrisposta la percentuale del 14 %.

## Art. 16.

**CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE**

Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento al C.C.N.L. del 15 maggio 1959. I lavoratori conservano comunque le condizioni di miglior favore in atto.

## Art. 17.

**FUNZIONAMENTO**

Per il funzionamento degli organi previsti dal presente contratto viene istituito, con decorrenza 1° agosto 1959, un contributo dell'1 % sulla retribuzione corrisposta dalle aziende al personale dipendente, di cui lo 0,50 % a carico del datore di lavoro e lo 0,50 % a carico dei lavoratori. Tale contributo sarà versato secondo le modalità che verranno stabilite dalle organizzazioni stipulanti con accordo a parte.

## Art. 18

**DECORRENZA E DURATA**

Il presente contratto integrativo andrà in vigore a partire dal 1° maggio 1958 per le allegate tabelle salariali e dal 1° settembre 1959 per la parte normativa e scadrà il 31 dicembre 1960 e s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da dare a mezzo lettera raccomandata da una delle due parti, almeno tre mesi prima di ogni scadenza.

**TABELLE SALARIALI PER CAFFE' - BAR, ECC., IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 1958 PER LA ZONA COMPRESA  
TRA ARMA DI TAGGIA E IL CONFINE FRANCESE**

QUALIFICA	Esercizi di categoria				
	Lusso	I	II	III	IV
<b>PERSONALE IMPIEGATIZIO</b>					
<i>Categoria A:</i>					
Direttori . . . . .	30.400	28.900	28.200	26.700	—
Gerenti con cauzione . . . . .	32.800	32.200	30.400	—	—
Gerenti senza cauzione . . . . .	30.400	28.900	28.200	—	—
<i>Categoria B:</i>					
Direttore o capo servizio o direttore servizi di sala . . . . .	27.700	26.000	25.300	24.700	—
Capo contabile o impiegato di concetto . . . . .	25.000	23.700	23.000	22.300	—
<i>Categoria C:</i>					
Economo, controllore . . . . .	19.800	19.100	18.400	17.800	—
Addetti cassa o ai registratori di cassa o marchieri o tablottisti . . . . .	18.600	17.900	17.300	16.700	—
Segretario contabile . . . . .	23.300	22.800	21.700	21.500	—
Aiuto contabile o altro impiegato con mansioni analoghe . . . . .	15.400	14.700	14.300	13.900	—
Dattilografo . . . . .	14.700	14.400	14.000	13.800	—
Capo banconiere . . . . .	23.300	22.200	22.200	—	—
Banconiere . . . . .	20.000	18.900	18.700	18.400	18.200
<b>PERSONALE NON IMPIEGATIZIO</b>					
<i>Categoria A:</i>					
Capo barista con conoscenza di due lingue estere . . . . .	25.300	24.000	24.000	—	—
Capo barista . . . . .	22.300	21.600	21.000	20.800	20.200
Capo gelatiere o capo dolciere . . . . .	25.300	24.000	23.300	—	—
<i>Categoria B:</i>					
Barista con conoscenza di due lingue estere . . . . .	22.300	21.600	21.000	20.800	20.200
Barista o barista unico . . . . .	18.900	18.200	17.700	17.400	16.800
Gelatiere o gelatiere unico . . . . .	22.300	21.400	21.400	21.200	20.700
Spillatore o dispensiere . . . . .	18.600	17.600	16.000	15.100	15.100
Primo dolciere . . . . .	24.800	—	—	—	—
Secondo banconiere . . . . .	18.900	18.200	17.700	17.400	16.800
Secondo dolciere . . . . .	22.700	—	—	—	—
Terzo dolciere . . . . .	20.200	—	—	—	—
<i>Categoria C:</i>					
Aiuto banconiere . . . . .	17.000	16.300	15.900	15.600	15.600
Aiuto barista . . . . .	17.000	16.300	15.900	15.600	15.600
Aiuto gelatiere . . . . .	18.300	17.400	16.700	16.200	15.900
Addetto distribuzione gelati . . . . .	19.700	19.000	18.400	18.300	17.800
Garzone dai 17 ai 20 anni . . . . .	12.400	11.700	11.300	11.000	11.000
Garzone inferiore ai 17 anni . . . . .	7.700	7.200	7.200	7.000	7.000
Commissionario superiore ai 18 anni . . . . .	13.700	13.300	13.100	13.000	12.900
Commissionario inferiore ai 18 anni . . . . .	10.400	10.200	10.000	9.700	9.300
<i>Categoria 4<sup>a</sup>:</i>					
Uomo fatica/garzone . . . . .	17.300	17.000	16.600	16.200	—



**TABELLE SALARIALI PER CAFFE', BAR, ECC. IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 1958 NELLA ZONA COMPRESA  
TRA RIVA S. STEFANO E CERVO S. BARTOLOMEO**

QUALIFICA	Esercizi di categoria				
	Lusso	I	II	III	IV
<b>PERSONALE IMPIEGATIZIO</b>					
<i>Categoria A:</i>					
Direttori . . . . .	28.200	26.300	26.200	24.800	—
Gerenti con cauzione . . . . .	30.300	29.900	28.200	—	—
Gerenti senza cauzione . . . . .	28.200	26.300	26.200	—	—
<i>Categoria B:</i>					
Direttore o capo servizio o direttore servizi di sala . . . . .	25.700	24.100	23.900	23.000	—
Capo contabile o impiegato di concetto . . . . .	23.100	22.000	21.400	20.800	—
<i>Categoria C:</i>					
Economo, controllore . . . . .	18.100	17.500	17.000	16.400	—
Addetti cassa o ai registratori di cassa o marchieri o tablottisti . . . . .	17.000	16.400	15.900	15.300	—
Segretario contabile . . . . .	21.600	21.100	20.100	19.900	—
Aiuto contabile o altro impiegato con mansioni analoghe . . . . .	14.200	13.400	13.100	12.700	—
Dattilografo . . . . .	13.400	13.200	12.900	12.600	—
Capo banconiere . . . . .	21.600	20.500	20.500	—	—
Banconiere . . . . .	17.900	17.400	17.300	17.000	16.800
<b>PERSONALE NON IMPIEGATIZIO</b>					
<i>Categoria prima:</i>					
Capo barista con conoscenza di due lingue estere . . . . .	23.400	22.200	22.200	—	—
Capo barista . . . . .	20.600	19.900	19.500	19.200	18.800
Capo gelatiere o capo dolciere . . . . .	23.400	22.200	21.600	—	—
<i>Categoria seconda:</i>					
Barista, anche con funzioni di capo, con conoscenza di due lingue estere . . . . .	20.600	19.900	19.500	19.200	18.800
Barista, anche se con funzioni di capo, senza conoscenza di lingue estere . . . . .	19.300	18.800	18.300	18.100	17.600
Barista o barista unico . . . . .	17.400	16.700	16.300	16.100	15.500
Gelatiere o gelatiere unico . . . . .	20.600	19.800	19.800	19.600	19.200
Spillatore o dispensiere . . . . .	17.200	16.200	14.800	14.000	14.000
Primo dolciere . . . . .	22.900	—	—	—	—
Secondo banconiere . . . . .	17.400	16.700	16.300	16.100	15.500
Secondo dolciere . . . . .	19.700	—	—	—	—
Terzo dolciere . . . . .	18.700	—	—	—	—
<i>Categoria terza:</i>					
Aiuto banconiere . . . . .	15.700	15.100	14.700	14.400	14.400
Aiuto barista . . . . .	15.700	15.100	14.700	14.400	14.400
Aiuto gelatiere . . . . .	16.900	16.100	15.400	15.000	14.700
Addetto distribuzione gelati . . . . .	18.200	17.500	17.100	17.100	16.500
Uomo di fatica in genere . . . . .	16.000	15.700	15.300	15.000	15.000
Garzone dai 17 ai 20 anni . . . . .	11.500	10.000	10.500	10.200	10.200
Garzone inferiore ai 17 anni . . . . .	7.100	6.700	6.700	6.500	6.500
Commissionario superiore ai 18 anni . . . . .	12.600	12.400	12.100	12.000	11.700
Commissionario inferiore ai 18 anni . . . . .	9.600	9.500	9.300	8.900	8.700

Zona entro terra: riduzione del 6 %.

Per il personale maschile inferiore ai 18 anni non contemplato sopra: riduzione 20 %.

Per il personale maschile dai 18 ai 20 anni non contemplato sopra: riduzione 10 %.

Per il personale femminile superiore ai 20 anni non contemplato sopra: riduzione 10 %.

Per il personale femminile inferiore ai 20 anni non contemplato sopra: riduzione 20 %.

Visti il contratto e le tabelle che precedono,  
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:  
SULLO

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 13 agosto 1962

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-381  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

RELAZIONE E DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1131.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori laureati e diplomati dipendenti dalle farmacie della provincia di Cuneo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1132.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1133.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali della provincia di Bolzano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1134.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali della provincia di Frosinone.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1135.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali della provincia di Piacenza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1136.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali della provincia di Imperia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1137.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali della provincia di Matera.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1138.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali della Regione della Valle d'Aosta e delle provincie di Cuneo e Torino.

# CONTRATTO COLLETTIVO 15 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL C. C. N. L. 28 GIUGNO 1958 PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA, IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE 1959

Il giorno 15 del mese di settembre 1959 presso gli Uffici dell'Unione Provinciale Commercianti di Imperia

tra

l'UNIONE COMMERCianti di Imperia nella persona del suo Presidente dott. *Federico Acquarone* e del cav. *Jacassi Lewis*, assistiti dai Segretari sigg. *Manlio Zaccarini* e *Giulio Fabiani*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEL COMMERCIO, rappresentata dal suo Segretario sig. *Fernando Bergonzo*, assistiti dai Segretari della Camera Confederale del Lavoro sigg. *Giacomelli Giovanni* e *Antonellini Giovanni*;

la FEDERCOMMERIO PROVINCIALE (FISASCA-CISL) rappresentata dal suo Segretario Generale sig. *Vasco Ferretti*, con l'assistenza, dell'Unione Provinciale CISL, in persona dei suoi Segretari sigg. *Turconi Luigi* e *Lami Carlo*;

è stato stipulato il seguente contratto integrativo provinciale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti da Aziende commerciali.

## PREMESSA

Il presente accordo, che disciplina in maniera unitaria il rapporto di lavoro tra Aziende Commerciali ed il loro personale di ambo i sessi sostituisce alla data della sua entrata in vigore e per la materia da esso disciplinata, tutte le norme dei precedenti contratti e accordi già in vigore per la Provincia di Imperia, fatte salve le condizioni di miglior favore che dovranno essere mantenute ad personam.

### Art. 1.

#### SFERA DI APPLICAZIONE

Per la determinazione della sfera di applicazione del presente accordo, si fa esplicito riferimento all'art. 1 del Contratto Nazionale citato in premessa.

### Art. 2.

#### RETRIBUZIONE

Il trattamento economico spettante ai lavoratori è quello previsto dalla allegata tabella, la quale costituisce la parte integrante del presente contratto.

### Art. 3.

#### INDENNITÀ DI CONTINGENZA E CARO PANE

Nei minimi di retribuzione di cui alle allegate tabelle è stata conglobata: la indennità di contingenza maturata fino al 30 novembre 1956 e la indennità di Caro pane nella misura normale di lire 520 mensili per tutte le categorie. Per i lavoratori che eseguono lavori pesanti e pesantissimi, quali: trasporto o carico a braccia od a spalla di materiali pesanti, lavori faticosi di pulizia, verranno aggiunte le relative quote di L. 260 o 560. In aggiunta ai minimi delle retribuzioni fissate dall'art. 2, l'indennità di contingenza sarà quella derivante dalle variazioni che si sono verificate o che si verificheranno dall'1 dicembre 1956.

### Art. 4.

#### AIUTO COMMESSI

In relazione al disposto dell'art. 7 del Contratto Nazionale si conferma che in ogni negozio non vi può essere più di un aiuto commesso per ogni commesso, considerando come tale anche il datore di lavoro o in sua vece un suo familiare, quando adempia normalmente alle mansioni proprie di commesso.

### Art. 5.

#### ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro ed il lavoro straordinario sono disciplinati secondo le norme contenute nel Contratto Nazionale dall'articolo 29 all'art. 39. L'orario di lavoro per il personale addetto ai lavori discontinui elencato nella tabella annessa al regio decreto 6 dicembre 1923 n. 2657 e successive modificazioni (compresi gli aiuti commessi) è di nove ore giornaliere e 54 setti-

manali ad eccezione dei lavoratori indicati nei punti 1 - 2 - 3 - 4 - 8 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 dell'art. 35 del C.C.N.L. 28 giugno 1958, per i quali l'orario di lavoro rimane di dieci ore giornaliere e 60 settimanali, fatte salve le condizioni di miglior favore in atto.

**Lavoro straordinario** : Sarà calcolato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di otto ore giornaliere e 48 settimanali per gli addetti ai lavori normali (continui) ed oltre i limiti stabiliti dal presente articolo per gli addetti ai lavori discontinui.

Per comodità si riportano a seguito le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario fissate dallo art. 37 del C.C.N.L.

Lavoro straordinario feriale . . . . .	20 %
Lavoro straordinario festivo . . . . .	30 %
Lavoro straordinario notturno . . . . .	50 %
Lavoro svolto nei giorni di riposo settimanale . . . . .	30 %

Le maggiorazioni vanno effettuate sulle retribuzioni in base a quanto stabilito dall'art. 38 del C.C.N.L.

#### Art. 6.

##### COABITAZIONE, VITTO E ALLOGGIO

Qualora il lavoratore fruisca della corresponsione del vitto e alloggio e del solo vitto o del solo alloggio, le relative quote di trattenuta da operare sulle retribuzioni sono stabilite nella seguente misura:

- vitto e alloggio 1/3 della retribuzione globale della categoria a cui il lavoratore appartiene;
- solo vitto 1/4 come sopra;
- solo alloggio 1/10 come sopra.

Il vitto dovrà comporsi di due pasti normali e di una prima colazione; l'alloggio dovrà rispondere alle fondamentali norme igieniche e sanitarie. La concessione del vitto e dell'alloggio o del solo vitto o del solo alloggio costituiscono a tutti gli effetti parte integrante della retribuzione.

#### Art. 7.

##### DIARIE PER MISSIONI E DI TRASFERIMENTO

In relazione agli artt. 57 - 58 - 59 e 60 del Contratto Nazionale, oltre ai rimborsi spese in essi previsti si stabilisce che le diarie da corrispondere al personale in caso di missione temporanea fuori della propria residenza resta fissata nella misura del doppio della paga globale di fatto percepita normalmente dal lavoratore.

#### Art. 8.

##### LAVORO A COTTIMO

In relazione all'art. 84 del C.C.N.L. si stabilisce che le tariffe per lavoro a cottimo verranno concordate di volta in volta direttamente dalle parti. Le tariffe dovranno in ogni caso assicurare ai lavoratori operanti a cottimo una retribuzione superiore al 15% dei minimi fissati dalle alleggate tabelle, comprensivi della indennità di contingenza.

#### Art. 9.

##### COMMISSIONE PARITETICA

Le parti stipulanti, in base a quanto previsto dallo art. 120 del C.C.N.L. in vigore convengono di istituire una Commissione Paritetica composta da due rappresentanti dei datori di lavoro nominati dall'Associazione padronale stipulante il presente accordo e da due rappresentanti dei lavoratori di cui uno nominato dalla Camera del Lavoro e l'altro dalla C.I.S.L. Tale Commissione dovrà essere costituita entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente accordo tramite uno scambio di lettere designanti i rispettivi rappresentanti.

I compiti affidati alla Commissione Paritetica saranno i seguenti:

1) Dirimere in via conciliativa tutte le controversie collettive ed individuali insorgenti sulla applicazione delle leggi e dei contratti di lavoro interessanti il settore del commercio.

2) Emettere dei lodi arbitrari vincolanti sulla interpretazione delle norme contrattuali.

3) Raccogliere dati e notizie inerenti le adempienze di legge dei datori di lavoro e dei lavoratori, onde produrre materiale informativo da trasmettere alla categoria.

4) Studiare ed attuare iniziative di interesse comune, intese ad incrementare lo sviluppo ed il miglioramento delle attività commerciali della provincia, ecc.

Per il finanziamento dell'attività che andrà svolgendo la C.P. viene stabilito, con decorrenza all'entrata in vigore del presente contratto un contributo dell'1% sulla retribuzione di fatto corrisposta dalle aziende ai propri dipendenti, di cui lo 0,50 a carico dei lavoratori, e lo 0,50 a carico dei datori di lavoro. Tale contributo sarà versato secondo le modalità stabilite dalle organizzazioni stipulanti.

#### Art. 10.

##### RETRIBUZIONI PER DIPENDENTI DA AGENTI E RAPPRESENTANTI

Sino a quando non verrà stipulato un accordo particolare, il trattamento economico stabilito dal presente contratto viene esteso a tutti i dipendenti di Agenti e Rappresentanti di commercio, equiparandone la qualifica in rapporto alle specifiche mansioni.

#### Art. 11.

##### VIAGGIATORI E PIAZZISTI

La retribuzione media mensile dei Viaggiatori e Piazzisti dipendenti da aziende commerciali, il cui rapporto di lavoro è regolato dal C.C.N.L. 15 maggio 1928, viene fissato come appresso:

a) Viaggiatori con anzianità professionale superiore ad anni 2, non dovrà essere inferiore a quella prevista per gli impiegati della categoria B 2.

b) Viaggiatori con anzianità professionale inferiore ad anni 2, non dovrà essere inferiore a quella prevista per gli impiegati della categoria B 3.

c) Piazzisti con anzianità professionale superiore ad anni 8, non dovrà essere inferiore a quella prevista per gli impiegati della categoria B 3.

d) Piazzisti con anzianità professionale superiore ad anni 2 e fino ad anni 8, non dovrà essere inferiore a quella prevista per gli impiegati della categoria C 1.

e) Piazzisti con anzianità professionale inferiore ad anni 2, non dovrà essere inferiore a quella prevista per gli impiegati della categoria C 3.

Art. 12.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo avrà decorrenza dal 1° ottobre 1959 e scadrà il 31 dicembre 1960, intendendosi tacitamente rinnovato per un anno qualora non venga data la disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza e così di anno in anno.

Tabelle conglobate di retribuzione dei Lavoratori del Commercio di cui all'art. 2 del Contratto integrativo provinciale concordato con decorrenza dal 1° ottobre 1959.

CATEGORIA A

(art. 4 del C.C.N.L. 23 ottobre 1950)

Raggruppamento A 1

Personale con funzioni di carattere direttivo

Uomo . . . . .	72.000
Donna . . . . .	65.300

Raggruppamento A 2

a) Capo di servizio tecnico o amministrativo;

b) gestore o gerente di negozio o filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze;

c) capo dell'Ufficio vendita ed acquisti;

d) capo dell'Ufficio autonomo legale o contenzioso, abilitato all'esercizio professionale

Uomo . . . . .	66.400
Donna . . . . .	59.900

CATEGORIA B

(art. 5 del C.C.N.L. 23 ottobre 1950)

Raggruppamento B 1

1) Capo Ufficio;

2A) Ispettore;

3) Gerente o gestore di negozio, filiale o spaccio che rientri nel caso di cui alla lettera b del raggruppamento A 2;

5) Capo contabile;

6) Cassiere principale che sovrintenda almeno a tre casse;

26) Capo officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa;

	Uomo	Donna
superiore a 21 anni . . . . .	54.700	47.400
da 20 a 21 anni . . . . .	52.000	45.100

Raggruppamento B 2

2B) Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale;

4) Capo reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze;

7) Contabile con mansioni di concetto o primanotista;

8) Corrispondente con mansioni di concetto,

9) Segretario di direzione con mansioni di concetto;

13) Progettista;

16) Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica e amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze;

17) Agente acquirente nelle aziende di legname;

18) Agente esterno consegnatario alle dipendenze della ditta per il carico, lo scarico e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga mansioni di concetto;

19) Determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo;

20) Estimatore nelle aziende commerciali di oggetti d'arte e di antichità;

21) Spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di una azienda commerciale;

22) Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario;

23) Propagandista scientifico;

24) Chimico di laboratorio;

25) Capitano di rimorchiatore;

	Uomo	Donna
superiore a 21 anni . . . . .	52.000	44.100
da 20 a 21 . . . . .	49.400	41.400

Raggruppamento B 3

10) Ispettore;

11) stenodattilografo in lingue estere;

12) disegnatore tecnico;

14) pittore e disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colori e in bianco e nero); creatore e redattore di testi pubblicitari;

15) vetrinista;

27) commesso stimatore di gioielliere;

28) ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264; ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma

degli artt. 30, 31 e 32 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1394, con almeno sei anni di servizio patentato anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria;

29) meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge con almeno sei anni di servizio patentato anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria;

30) commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario della azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera o della bibliografia;

31) altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente comprese nella predetta elencazione;

	Uomo	Donna
superiori a 21 anni . . . . .	49.900	42.500
da 20 a 21 anni . . . . .	47.400	40.400

#### CATEGORIA C

(art. 6 del C.C.N.L. 23 ottobre 1950)

##### Raggruppamento C 1

- 1) contabile d'ordine;
- 6) cassiere comune;
- 16) commesso di vendita;
- 17) commesso di rosticceria, friggitoria o gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione delle vivande:

	Uomo	Donna
superiori a 21 anni . . . . .	41.500	34.900
da 20 a 21 anni . . . . .	39.500	33.200
da 19 a 20 anni . . . . .	38.600	32.500
da 18 a 19 anni . . . . .	36.200	30.400
da 17 a 18 anni . . . . .	30.400	25.600
da 16 a 17 anni . . . . .	28.800	24.200
inferiori a 16 anni . . . . .	23.100	19.400

##### Raggruppamento C 2

- 2) aiuto contabile;
- 3) addetto alle macchine calcolatrici e contabili;
- 7) personale addetto alla cassa e ai registratori di cassa;
- 8) commesso di cassa o aiuto cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni);
- 9) esattore; esclusi i fattorini o portapacchi che allo atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo;
- 10) stenodattilografo;
- 18a) aiuto commesso con anzianità di servizio superiore a 5 anni;
- 19a) commesso di magazzino;
- 23) aiuto vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie);

30) magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita;

32) impiegato addetto alle spedizioni;

	Uomo	Donna
superiori a 21 anni . . . . .	39.400	33.800
da 20 a 21 anni . . . . .	37.500	32.000
da 19 a 20 anni . . . . .	36.700	31.500
da 18 a 19 anni . . . . .	34.300	29.500
da 17 a 18 anni . . . . .	28.900	24.800
da 16 a 17 anni . . . . .	27.300	23.500
inferiori a 16 anni . . . . .	21.900	18.800

##### Raggruppamento C 3

- 4) fatturista;
- 5) squarcista;
- 18b) aiuto commesso da tre anni di servizio compiuti e fino a 5 anni compiuti;
- 19b) preparatore di commissioni (escluso il personale di aziende all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento manuale delle merci ed alla loro consegna ai clienti; tale personale è compreso fra quello con mansioni non impiegate);
- 20) commessi di biblioteca circolante;
- 21) impiegato addetto al controllo delle vendite;
- 22) impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizione e vendita, anche se svolge mansioni di sorveglianza;
- 26) addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie o delle gerenze presso le aziende di distribuzione a carattere nazionale;
- 27) addetto al conteggio e alle scritturazioni presso l'Ufficio spedizioni delle agenzie di distribuzione, riviste e giornali a carattere nazionale;
- 28) addetto al riscontro e controllo nelle Agenzie giornalistiche;
- 31) aiuto magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegate;
- 35) pratico di laboratorio chimico;

	Uomo	Donna
superiori a 21 anni . . . . .	38.000	32.500
da 20 a 21 anni . . . . .	36.100	30.900
da 19 a 20 anni . . . . .	35.400	30.500
da 18 a 19 anni . . . . .	33.000	28.500
da 17 a 18 anni . . . . .	27.900	23.900
da 16 a 17 anni . . . . .	26.400	22.600
inferiori a 16 anni . . . . .	21.100	18.100

##### Raggruppamento C 4

- 11) dattilografo;
- 12) scritturale;
- 13) archivista, protocollista;
- 14) schedarista;
- 15) addetto agli indirizzi;

18a) aiuto commesso fino a tre anni di servizio compiuti;

24) campionarista, prezzista o addetto al prezzario (prezzista e l'addetto alla compilazione dei listini della azienda);

25) addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri, ecc.;

29) addetto al materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche;

33) addetto al controllo e alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga normalmente mansioni impiegate;

34) addetto al centralino telefonico;

36) altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nelle predette elencazioni:

	Uomo	Donna
superiori a 21 anni . . . . .	37.000	31.500
da 20 a 21 anni . . . . .	35.200	30.000
da 19 a 20 anni . . . . .	34.400	29.300
da 18 a 19 anni . . . . .	32.300	27.500
da 17 a 18 anni . . . . .	27.200	23.100
da 16 a 17 anni . . . . .	25.700	21.900
inferiori a 16 anni . . . . .	20.600	17.600

CATEGORIA D

Raggruppamento D 1

D 1° gruppo, 1) banconiere di macelleria, norcineria, tripperia, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame, selvaggina e affini;

D 2° gruppo, 14) conducente di autotreno;

superiori a 20 anni . . . . .	38.200
da 18 a 20 anni . . . . .	35.600
da 16 a 18 anni . . . . .	28.400
inferiori a 16 anni . . . . .	23.100

Raggruppamento D 2

D 1° gruppo, 1) aiuto commesso delle aziende di vendita di prodotti della alimentazione generale (salumerie, pizzerie, alimentari misti e promiscui);

3) aiuto banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carni fresche e congelate, rivendita di pollame, selvaggina e affini;

4) aiuto commesso di negozi e rivendite di erbaggi e frutta;

5) aiuto commesso di negozi e spacci di prodotti della pesca;

6) banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.);

8) aiuto commesso delle rivendite di pane e pasta;

D 2° gruppo, 1) usciere;

7) imballatore;

8) impaccatore;

13) autista;

15) conducente di motofurgoncino;

	Uomo	Donna
superiori a 20 anni . . . . .	36.900	31.000
da 18 a 20 anni . . . . .	34.400	26.100
da 16 a 18 anni . . . . .	26.900	23.100
inferiori a 16 anni . . . . .	22.300	18.800

Raggruppamento D 3

D 1° gruppo, 7) aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.);

D 2° gruppo, 2) fattorino;

3) portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione);

4) custode;

5) guardiano di deposito;

6) guardiano notturno;

9) avvolgitore;

10) fascettatrice e tagliatrice di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste;

11) portieri;

16) conducente di veicoli a trazione animale;

17) ascensorista;

	Uomo	Donna
superiori a 20 anni . . . . .	35.400	30.200
da 18 a 20 anni . . . . .	33.000	25.500
da 16 a 18 anni . . . . .	26.300	22.500
inferiori a 16 anni . . . . .	21.400	18.300

Raggruppamento D 4

D 2° gruppo, 12) personale di fatica e addetti alla pulizia;

18) altro personale subalterno e ausiliario con mansioni analoghe;

	Uomo	Donna
superiori a 20 anni . . . . .	34.400	28.300
da 18 a 20 anni . . . . .	32.000	23.900
da 16 a 18 anni . . . . .	25.600	21.100
inferiori a 16 anni . . . . .	20.900	17.200

CATEGORIA E

(art. 9 del C.C.N.L. 23 ottobre 1950)

Raggruppamento E 1

	Uomo	Donna
Operai specializzati;		
superiori a 20 anni . . . . .	39.800	—
da 18 a 20 anni . . . . .	37.100	—
da 16 a 18 anni . . . . .	29.600	—
inferiori a 16 anni . . . . .	24.100	—

## Raggruppamento E 2

## Operai qualificati;

	Uomo	Donna
superiori a 20 anni . . . . .	36.900	30.800
da 18 a 20 anni . . . . .	34.400	26.000
da 16 a 18 anni . . . . .	27.400	22.900
inferiori a 16 anni . . . . .	22.300	18.700

## Raggruppamento E 3

## Operai comuni;

superiori a 20 anni . . . . .	34.700	28.800
da 18 a 20 anni . . . . .	32.300	24.300
da 16 a 18 anni . . . . .	28.800	21.400
inferiori a 16 anni . . . . .	21.000	17.500

## APPRENDISTI CATEGORIE IMPIEGATIZIE

	Uomo	Donna
Assunti dal 14° al 15° anno di età:		
per il 1° anno . . . . .	14.516	—
per il 2° anno . . . . .	15.576	—
per il 3° anno . . . . .	22.189	—

## Assunti dal compimento del 15° al 16° anno:

	Uomo	Donna
per il 1° anno . . . . .	16.636	15.979
per il 2° anno . . . . .	22.719	19.562
per il 3° anno . . . . .	24.056	20.701

## Assunti dal compimento del 16° ai 17° anno:

	Uomo	Donna
per il 1° anno . . . . .	22.719	19.562
per il 2° anno . . . . .	24.056	20.701
per il 3° anno . . . . .	26.291	21.748

## Assunti dal compimento del 17° al 18° anno:

	Uomo	Donna
per il 1° anno . . . . .	23.526	20.277
per il 2° anno . . . . .	28.994	22.920
per il 3° anno . . . . .	30.635	25.109

## Assunti dopo il compimento del 18° anno:

	Uomo	Donna
per il 1° anno . . . . .	28.994	22.920
per il 2° anno . . . . .	30.211	24.274
per il 3° anno . . . . .	31.933	28.284

## APPRENDISTI CATEGORIE NON IMPIEGATIZIE (D-E)

## Assunti dal 14° ai 15° anno di età:

	Uomo	Donna
per il 1° anno . . . . .	14.375	—
per il 2° anno . . . . .	15.425	—
per il 3° anno . . . . .	21.990	—

## Assunti dal compimento del 15° al 16° anno:

	Uomo	Donna
per il 1° anno . . . . .	16.401	15.775
per il 2° anno . . . . .	22.515	19.294
per il 3° anno . . . . .	23.565	20.239

## Assunti dal compimento del 16° al 17° anno:

	Uomo	Donna
per il 1° anno . . . . .	22.515	19.294
per il 2° anno . . . . .	23.565	19.714
per il 3° anno . . . . .	26.587	22.573

## Assunti dal compimento del 17° al 18° anno:

	Uomo	Donna
per il 1° anno . . . . .	23.040	19.819
per il 2° anno . . . . .	28.762	22.542
per il 3° anno . . . . .	30.262	24.673

## Assunti dopo il compimento del 18° anno:

	Uomo	Donna
per il 1° anno . . . . .	28.761	22.542
per il 2° anno . . . . .	29.601	23.308
per il 3° anno . . . . .	31.612	27.707

N. B.: Alle retribuzioni di cui contro si deve aggiungere la indennità di contingenza ridotta del 10% e riferita alle categorie C 3 per le qualifiche impiegate e categoria D 3 per qualifiche non impiegate.

Visti il contratto e le tabelle che precedono  
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:  
SULLO



Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I



GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 1° giugno 1962

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1796.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della Valle d'Aosta.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1797.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle provincie di Genova, Imperia, La Spezia, Savona.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1798.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la frangitura delle olive nelle provincie di Campobasso, Cosenza, Lecce, Grosseto, Potenza, Reggio Calabria, Taranto e Teramo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1799.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Pisa e del comune di Vicopisano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1800.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle scuderie di cavalli da corse al galoppo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1801.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese saponiere della provincia di Genova.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1802.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti parrucchieri per signora della città di Venezia e dei lavoranti barbieri della città di Venezia e delle frazioni di Lido e Murano.

# CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 25 SETTEMBRE 1959 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI PANIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Addì 25 settembre 1959, in Imperia

tra

L'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEI PANIFICATORI, rappresentata dai signori: *Zamunaro Sergio, Soracco Severino, Calvi Alfredo*, assistiti dal sig. *Manlio Zaccarino*, Segretario dell'UNIONE COMMERCianti della provincia di Imperia,

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORANTI PANETTIERI, rappresentato dai signori: *Riccardi Giulio, Quadrio Armando*, assistiti dal sig. *Napolitano Gino*, Segretario della CAMERA DEL LAVORO di Imperia,

e

l'UNIONE SINDACALE della C.I.S.L., rappresentata dal Segretario Sindacale sig. *Carlo Lami*,

è stato stipulato il seguente contratto integrativo provinciale per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione, da valere nel territorio della provincia di Imperia.

## Art. 1.

### COMMISSIONE PARITETICA E DI QUALIFICA

Come previsto dal Contratto nazionale, le parti concordano di costituire all'atto della firma del presente contratto una « Commissione paritetica e di qualifica », composta da quattro rappresentanti dell'Associazione panificatori, da quattro rappresentanti delle Organizzazioni sindacali lavoranti panettieri, e da un membro con funzioni di presidente di comune gradimento.

Per le rappresentanze è in facoltà delle rispettive Organizzazioni di sostituire i membri designati con altri, a seconda delle questioni da trattare e delle zone cui le questioni stesse si riferiscono.

I compiti della Commissione sono i seguenti:

1) Collaborare a norma dell'art. 5 del D. 30 agosto 1956, n. 1241 per qualificare e riqualificare tutti gli operai addetti alla produzione del pane;

2) Dirimere le eventuali controversie sulla interpretazione delle norme contrattuali in riferimento a quanto specificatamente demandato e previsto dai Contratti nazionali e provinciali.

Per il funzionamento degli organi previsti dal presente Contratto viene istituito, con decorrenza 1° agosto 1959, un contributo dell'1% sulla retribuzione corrispo-

sta dalle aziende al personale dipendente, di cui lo 0,50% a carico del datore di lavoro, e lo 0,50% a carico dei lavoratori. Tale contributo sarà versato secondo le modalità che verranno stabilite dalle organizzazioni stipulanti con accordo a parte.

## Art. 2.

### DISCIPLINA APPRENDISTATO

In relazione all'art. 4 del Contratto nazionale di lavoro, si stabilisce di ammettere un apprendista ogni due operai qualificati o specializzati addetti alla produzione del pane.

Eventuali deroghe al principio generale potranno essere concesse dalla Commissione paritetica, sentite le parti interessate ed in relazione all'attività dei singoli panifici.

L'apprendista deve essere adibito a coadiuvare nella produzione e nei lavori interni ausiliari del panificio.

## Art. 3.

### DISCIPLINA TURNISTI

Allo scopo di risolvere il fenomeno della disoccupazione, si conviene che nei panifici dove lavorano due operai, il datore di lavoro che partecipa alla lavorazione in squadra usufruisca del riposo settimanale.

Viene concordemente raccomandato a quei panificatori che non si trovino nelle condizioni di cui sopra, di usufruire del riposo settimanale e relativa sostituzione con operaio turnista.

I familiari compresi fra gli elementi della squadra seguono, agli effetti del riposo settimanale, la sorte degli operai fissi.

Il datore di lavoro non può sostituire l'operaio dipendente durante il giorno di riposo, per malattia, infortunio, matrimonio, ecc., salvo in caso di mancanza di mano d'opera disponibile.

## Art. 4.

### PRODUZIONE

Il massimo di farina panificata per ogni unità lavorativa deve oscillare nel seguente quantitativo già in uso da g. 80 a kg. 120 per qualsiasi pezzatura.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
26 dicembre 1961, n. 1797.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle provincie di Genova, Imperia, La Spezia, Savona.

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 26 luglio 1956, per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione;

Visti, per la provincia di Genova:

— il contratto collettivo 6 agosto 1948, stipulato tra l'Associazione Provinciale Panificatori ed il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri;

— il contratto collettivo integrativo 11 agosto 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale Panificatori ed il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri - C.G.I.L., la Federazione Provinciale Lavoratori Alimentaristi - C.I.S.L. -; cui ha aderito, in data 19 ottobre 1960, il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri - C.I.S.N.A.L. -;

Visto, per la provincia di Imperia, il contratto collettivo integrativo 25 settembre 1959, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Provinciale Panificatori ed il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -;

Visti, per la provincia di La Spezia:

— il contratto collettivo 15 novembre 1950, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e la Federazione Provinciale Lavoratori Industrie Alimentari - C.G.I.L. -;

— l'accordo collettivo 9 gennaio 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e la Federazione Provinciale Lavoratori Industrie Alimentari - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;

Visti, per la provincia di Savona:

— l'accordo collettivo 27 giugno 1956, stipulato tra l'Associazione Provinciale Panificatori e la Lega Provinciale Lavoranti Panettieri - C.G.I.L. -, la Federazione Unitaria Prodotti Industrie Alimentari - C.I.S.L. -;

— il contratto collettivo integrativo 1 luglio 1958, stipulato tra l'Associazione Provinciale Panificatori e la Lega Lavoranti Panettieri - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Unione Italiana del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 12 della provincia di Genova, in data 7 maggio 1960, n. 15 della provincia di Imperia, in data 14 novembre 1960, n. 22 della provincia di La Spezia, in data 28 settembre 1960, n. 6 della provincia di Savona, in data 30 luglio 1960, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

*Articolo unico.*

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori panettieri:

— per la provincia di Genova, il contratto collettivo integrativo 6 agosto 1948, il contratto collettivo integrativo 11 agosto 1959;

— per la provincia di Imperia, il contratto collettivo integrativo 25 settembre 1959;

— per la provincia di La Spezia, il contratto collettivo integrativo 15 novembre 1950, l'accordo collettivo 9 gennaio 1959;

— per la provincia di Savona, l'accordo collettivo 27 giugno 1956, il contratto collettivo integrativo 1 luglio 1958;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle provincie di Genova, Imperia, La Spezia, Savona.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, il Guardasigilli: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 2. — VILLA

I quantitativi sopra riportati hanno carattere indicativo; resta fermo comunque il principio che in caso di superamento dei massimi previsti, il datore di lavoro dovrà assumere altro personale.

Si stabilisce inoltre che, per evitare disfunzioni nel lavoro dei forni, i datori di lavoro potranno sottoporre alla citata Commissione paritetica i loro casi particolari in cui si renda necessaria deroga di quanto sopra. La Commissione paritetica è autorizzata a concedere modifiche singole dietro richiesta degli interessati.

## Art. 5.

## INDUMENTI DI LAVORO

In riferimento all'art. 26 del Contratto nazionale, il datore di lavoro si impegna ad estendere ai turnisti il beneficio previsto dall'istituto contrattuale, demandandone l'applicazione pratica alla Commissione paritetica.

## Art. 6.

QUOTE PARTI FERIE - GRATIFICA NATALIZIA - FESTIVITA  
INDENNITA

Agli operai turnisti inviati dall'Ufficio collocamento per effettuare i turni della giornata di riposo settimanale, sostituzione di personale in ferie e congedo matrimoniale, ammalati ed infortunati, o per sostituzione del datore di lavoro, verrà corrisposta per le competenze economiche di cui al presente articolo una somma corrispondente al 18 % della retribuzione globale percepita dagli stessi operai turnisti.

Nel caso che in giornata di festività infrasettimanale prestasse servizio per il normale turno settimanale di riposo, un operaio turnista, si conviene che il datore di lavoro trattenga all'operaio fisso di riposo un settimo della retribuzione pagata all'operaio turnista.

L'erogazione della suddetta cifra del 18% verrà effettuata periodicamente dai datori di lavoro ad un rappresentante del Sindacato panettieri il quale, in funzione di collettore e con delega dell'Associazione panificatori, si presenterà per la riscossione.

Il collettore, dopo verificato con lo specchio delle presenze l'ammontare del 18%, e ricevutone il relativo importo, rilascerà regolare ricevuta da apposito bollettario a madre e due figlie.

Le seconde ricevute verranno periodicamente riepilogate in un elenco complessivo per località, ed inviate all'Associazione panificatori per un controllo sulle somme ricevute, che dovranno essere versate su un conto corrente da costituirsi nelle varie sedi presso l'Istituto bancario, con firme congiunte di un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.

L'erogazione agli operai turnisti delle somme come sopra accantonate per loro conto, verranno effettuate nei mesi di luglio e dicembre, sulla base di elenchi di ripartizione predisposti dal Sindacato panettieri e convalidati dall'Associazione panificatori; sulla scorta di tali elenchi, l'Istituto bancario emetterà assegni circolari intestati ad ogni avente diritto.

Tali assegni verranno distribuiti a cura del Sindacato.

Il Sindacato panettieri e l'Associazione panificatori si accorderanno per l'esatta applicazione delle norme di cui sopra.

## Art. 7.

## RETRIBUZIONE

La retribuzione ai lavoranti panettieri sarà corrisposta col sistema al quintalato: le tariffe comprensive delle quote di contingenza giornaliera sono:

Pezzature da gr. 91 a gr. 130 . . . . .	L. 1.860
Pezzature da gr. 51 a gr. 90 . . . . .	» 2.140
Pezzature inferiori a gr. 50 . . . . .	» 2.640
Grissini . . . . .	» 5.100
Chifferi . . . . .	» 4.100

Le ripartizioni delle tariffe di quintalato tra i vari lavoranti componenti le squadre, verranno determinate dalla Commissione paritetica.

L'operaio ha diritto a 1/2 kg. di pane per ogni giornata lavorativa.

Il presente contratto decorre dal 1° ottobre 1959.

## ACCORDO AGGIUNTIVO E TEMPORANEO

Dal 1° ottobre 1959, oltre alla retribuzione a quintalato, dovrà essere corrisposta per ogni giornata di presenza la somma di L. 55. Ciò sino a quando la situazione economica della panificazione lo consenta.

TABELLA DELLE TARIFFE A QUINTALATO  
IN VIGORE DAL 1° DICEMBRE 1958

Pezzatura da gr. 91 a gr. 130 - Lire 1.860.

	2 operai	3 operai	4 operai	5 operai
Fornaio . . . . .	930	690	575	485
Impastatore . . . . .	930	660	555	465
Aiutante specializzato . . . . .		510	390	380
Aiutante semplice . . . . .			340	315
Apprendista . . . . .				215
	1.860	1.860	1.860	1860

Pezzatura da gr. 51 a gr. 90 - Lire 2.140

Fornaio . . . . .	1.070	775	632	553
Impastatore . . . . .	1.070	755	611	526
Aiutante specializzato . . . . .		610	470	437
Aiutante semplice . . . . .			427	369
Apprendista . . . . .				255
	2.140	2.140	2.140	2.140

Pezzatura inferiore a gr. 50 - Lire 2.640.

	2 operai	3 operai	4 operai	5 operai
Fornaio . . . . .	1.320	970	790	650
Impastatore . . . . .	1.320	953	770	628
Aiutante specializzato . . . . .		717	575	525
Aiutante semplice . . . . .			505	460
Apprendista . . . . .				377
	2.640	2.640	2.640	2.640

Chifferi L. 4.100 a q.le  
Grissini L. 5.100 a q.le

*Festività nazionali:*

25 aprile - 1° maggio - 2 giugno - 4 novembre.

*Festività infrasettimanali:*

Capodanno - Epifania - S. Giuseppe - Lunedì di Pasqua - Ascensione - Corpus Domini - S. Pietro e Paolo - Ferragosto - Ognissanti - Immacolata - Natale - S. Stefano - Patrono della Città.

*Oltre alla retribuzione a quintalato, dovrà essere corrisposta per ogni giornata di presenza la somma di L. 55.*

Visto, il Contratto e le tabelle che precedono,  
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO